

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Per sapere - premesso che:

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017, si è pronunciato favorevolmente sulla possibilità in capo alla P.A. di procedere ad un bando di gara con conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito;

l'art. 3 , lettera. ii), del d.lgs. 50/2016 definisce gli appalti pubblici come contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

secondo i dettati dalle direttive europee , l'onerosità e quindi il corrispettivo dell'appalto costituisce un elemento strumentale e indefettibile per la serietà dell'offerta;

la sentenza arriva dopo polemiche e contestazioni da parte degli Ordini professionali in quanto il corrispettivo della prestazione è imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto;

Il Consiglio di Stato adducendo la piena ed assoluta legittimità delle deliberazioni comunali, afferma che l'incarico a titolo gratuito non si pone in contrasto con il principio della onerosità degli appalti pubblici e che anzi la gratuità della prestazione giova alla salvaguardia ed al contenimento della spesa pubblica ed equipara l'incarico gratuito ad un contratto di sponsorizzazione con un'evidente "utilità" per il professionista che può usare promozionalmente l'immagine della cosa di titolarità pubblica;

Il bando del comune di Catanzaro con tutta evidenza è una offesa alla dignità professionale di tutte le categorie professionali abilitate;

il comma 6° dell'art. 7 del decreto legislativo 165/2001, prevede fra i fondamenti per il conferimento degli incarichi la predeterminazione del compenso, le norme del codice civile sulle prestazioni professionali (artt. 2229 e segg.) e quelle sulla concorrenza fra professionisti concorrono a far ritenere che esista un divieto implicito al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti, stante il principio fondamentale previsto in Costituzione (art. 36) della remunerazione del lavoro;

L'offerta gratuita di incarichi professionali, nell'ambito di procedure selettive delle pubbliche amministrazioni, prefigurerebbe, una violazione del principio della libera concorrenza che si basa sul confronto comparativo fra offerte di tipo economico;

Nella fattispecie, l'offerta a ribasso della prestazione, pari a un euro, abbassa la qualità dei requisiti di efficienza ed efficacia a cui deve tendere l'azione pubblica:-

se non intenda assumere urgenti iniziative di carattere legislativo al fine di assicurare un inequivocabile interpretazione della espressione "a titolo oneroso".

FIRMA PELLEGRINO, MARCON, GREGORI, PANNARALE, AIRAUDO, PLACIDO, MAESTRI, BRIGNONE, CIVATI, PASTORINO